

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 41

Riunione del 24 febbraio 2010

40.09.10 ASD Pallavolo Carrarese nella persona del presidente P.T.;  
sig. ra Musoni Milena n.q. presidente p.t. ASD Pallavolo Carrarese, in proprio.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente - Relatore  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Massimo Baldi - Componente - Relatore

La Commissione Giudicante Nazionale

letti gli atti e considerate le osservazioni della Procura Federale, rileva come gli elementi raccolti siano idonei a corroborare un giudizio di colpevolezza in capo agli incolpati.

Segnatamente, è stato lo stesso atleta – Bertelloni Luca -ad evidenziare di non aver apposto personalmente la propria sottoscrizione.

Inoltre, dal confronto tra le due firme emerge in maniera chiara come quella apposta sul modulo di tesseramento non sia quella dell'atleta.

Alcun dubbio, pertanto, può sorgere in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, in quanto la condotta posta in essere dal presidente del sodalizio, documentalmente provata- consistita nell'aver proceduto al tesseramento on line non disponendo delle sottoscrizioni sul modulo di tesseramento da parte dell'atleta ed, anzi, avendo lo stesso o altra persona di cui lo stesso risulta responsabile apposto le medesime o, quanto meno, avendo accettato firme apocrife non apposte alla presenza del responsabile, configura una violazione delle più elementari regole vigenti e segnatamente l'art. 17 statuto federale (doveri di lealtà e probità sportiva) nonchè degli artt. 19,21 e 28 R.A.T.

Vanno inoltre riconosciute le aggravanti contestate dalla procura federale e, pertanto, la CGN ritiene di irrogare la pena richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, così come in narrativa evidenziati e, per l'effetto, condanna la sig.ra Milena Musoni alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 8 e la Asd Pallavolo Carrarese nella persona del presidente P.T. alla sanzione pecuniaria di € 800,00.

**IL PRESIDENTE**

Avv. Costanza Acciai



Roma, 15 marzo 2010